



Direzione Regionale della
Toscana

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Firenze, 31 maggio 2016

TRENITALIA S.p.A.

Divisione Passeggeri Long Haul
Vendita Corporate e Trade Nord
all'attenzione del Dott. Paolo Locatelli
Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze
Anticipato via mail a:
C.Biancalani@trenitalia.it

Oggetto: Proposta di Accordo Commerciale Corporate Travel

Facciamo seguito alla Vostra lettera del 22 aprile 2016, che qui di seguito integralmente trascriviamo.

Spett. le AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via della Fortezza 8
50129 Firenze
c.a. Dott. Pier Paolo Verna

Rep. n° 01049/N del 22/04/2016

Oggetto: Proposta di accordo commerciale per l'attivazione del programma *Corporate* di Trenitalia.

Facendo seguito alle trattative intercorse, con la presente formuliamo una proposta di accordo commerciale tesa a definire i termini e le condizioni per l'applicazione del programma di Trenitalia dedicato agli acquisti di servizi da parte delle aziende (denominato "Programma Corporate"), che consente di acquistare biglietti ferroviari per viaggi effettuati da vostro personale dipendente o da personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, il cui testo Vi proponiamo qui di seguito con la denominazione "Accordo Commerciale".

ACCORDO COMMERCIALE

TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., capitale sociale € 1.654.464.000,00 [i.v.], iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, di seguito denominata "Trenitalia", per la quale interviene nel presente atto il Dott. Paolo Locatelli, Responsabile Vendita Corporate e Trade Nord, della Divisione Passeggeri Long Haul, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Paolo Castellini di Roma del 10/02/2016, Repertorio 81341.

E

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE TOSCANA - con sede legale in Via della Fortezza 8 50129 Firenze, P. IVA/Codice Fiscale n ° 06363391001, per la quale interviene nel presente atto il Dott. Pier Paolo Verna, nella Sua qualità di Direttore Regionale, (di seguito per brevità denominata Società) di seguito anche denominate congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte".

PREMESSO:

- Che Trenitalia intende incrementare le vendite dei propri prodotti di trasporto passeggeri concludendo accordi con le Imprese che siano in grado di concentrare volumi di richieste di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, sia per motivi di lavoro a fronte di un pagamento da parte della società, sia per viaggi privati dietro pagamento diretto da parte dei dipendenti;
- Che a tal fine è stato definito da Trenitalia un apposito programma di sviluppo delle relazioni con le aziende, denominato "Programma Corporate", che offre un servizio flessibile e di facile accessibilità per gli acquisti di servizi;
- Che la Società ha necessità di far viaggiare periodicamente i propri dipendenti o il personale legato alla Società da un rapporto di collaborazione durevole, sopportandone interamente i costi, ed è quindi interessata ad usufruire del servizio offerto dal Programma Corporate di Trenitalia;
- Che le Parti hanno stimato che la Società, nel corso di validità del primo anno del presente Accordo Commerciale, svilupperà, per i viaggi dei propri dipendenti e collaboratori per motivi di lavoro, un volume di acquisti annuale di titoli di viaggio pari ad Euro 17.000,00 (di seguito, "Volume di Acquisti"), di cui Euro 1.000,00 saranno spesi dalla Società per l'acquisto di titoli di viaggio per i servizi Business e prima classe (di seguito "Volume di Acquisti Business"); Che le Parti intendono con il presente Accordo Commerciale stabilire reciprocamente termini e condizioni con cui è possibile usufruire del servizio offerto dal programma Corporate di Trenitalia

Art. 1

(Premesse)

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Commerciale.

Art. 2 **(Oggetto)**

2.1. Trenitalia si obbliga verso la Società, che accetta, a concedere, alle condizioni e ai termini fissati nel presente atto, l'acquisto di biglietti ferroviari e altri servizi collegati al trasporto per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti, attraverso il sito internet www.trenitalia.com, mediante accesso all'area riservata alle aziende.

Art. 3 **(Modalità di acquisto ed erogazione del servizio)**

3.1. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo Commerciale, la Società fornirà a Trenitalia i dati necessari all'attivazione del sistema di acquisto. Trenitalia si impegna a comunicare alla Società - con modalità atte a mantenerne la riservatezza - i dati di accesso personale (login e password) mediante i quali sarà possibile accedere al servizio di acquisto oggetto del presente Accordo Commerciale. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile del corretto utilizzo dei dati di accesso personale alla sezione dedicata del sito Trenitalia: la Società dichiara pertanto di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a Trenitalia medesima o a terzi dall'uso improprio dei dati di accesso personale.

3.2. Per ciò che riguarda le prescrizioni di dettaglio necessarie all'attuazione di quanto previsto nell'Accordo Commerciale, la Società dovrà attenersi a quanto disposto di volta in volta e con ogni mezzo da Trenitalia.

Art. 4 **(Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato)**

4.1. Qualora la Società preveda di acquistare, in un mese solare di validità del presente Accordo Commerciale, servizi per un importo eccedente il Volume di Acquisti riportato in premessa, ragguagliato a mese e maggiorato del 30%, sarà tenuta a darne preventiva comunicazione a Trenitalia entro e non oltre 7 giorni lavorativi precedenti a quelli in cui saranno effettuati i maggiori acquisti e fino ad un importo massimo del 70% del plafond mensile stabilito da Trenitalia.

4.2. Trenitalia si riserva la facoltà di non consentire alla Società tali acquisti eccedenti il limite previsto qualora, nei mesi precedenti, a carico della Società stessa, siano stati riscontrati ritardi o irregolarità nel pagamento dei servizi acquistati.

Art. 5 **(Sistema incentivante: tariffa speciale e incentivi)**

5.1. Trenitalia ha previsto, nell'ambito del Programma Corporate, una tariffa speciale scontata e alcuni incentivi annuali riconosciuti alla Società al raggiungimento di obiettivi prefissati.

5.2 La tariffa speciale scontata acquistabile dalla Società per i viaggi di lavoro dei dipendenti è denominata "Base Corporate", con un prezzo di acquisto inferiore rispetto a quello previsto per la tariffa Base, come di seguito riportato in tabella (non

sono acquistabili con la tariffa Base Corporate i treni Regionali ed Internazionali ed il servizio salottino):

SERVIZI ACQUISTABILI A TARIFFA BASE CORPORATE	Sconto percentuale rispetto alla Tariffa Base
Biglietto in 1 ^a classe e livelli Business, Executive, VL ed Excelsior	10%
Biglietto in 2 ^a classe e livelli Premium e Standard e Cuccette	5%

5.3 Gli incentivi annuali previsti dal "Programma Corporate" saranno riconosciuti alla Società in caso di aumento del fatturato generato per l'acquisto di servizi Trenitalia, attraverso il riconoscimento di uno sconto percentuale, da applicarsi sull'intero fatturato dell'anno di riferimento sulla base della tabella che segue.

INCENTIVO c.d. "PREMIO VOLUME"

% Incremento 'Volume di Acquisti'	% DI SCONTO
5%	2%
10%	5%
20%	10%
30%	15%

Per l'anno 2016, il "Volume di Acquisti" da superare per l'ottenimento dell'incentivo indicato nella tabella che precede è quello indicato nelle premesse del presente atto (eventualmente parametrato sulla base dei mesi di effettiva vigenza dell'Accordo Commerciale).

Per l'anno 2017, il volume di acquisti preso a riferimento per il calcolo dell'incentivo indicato nella tabella che precede, sarà determinato da Trenitalia sul volume totale degli acquisti effettuati dalla Società nel corso dell'anno 2016, tenuto conto delle risultanze dei sistemi di vendita Trenitalia.

5.4. Sulla base della tabella che segue, in caso di aumento del fatturato generato dalla Società per l'acquisto di servizi di 1^o classe e Business, sarà inoltre riconosciuto alla Società stessa un ulteriore incentivo, attraverso uno sconto percentuale che sarà applicato solamente sulla parte di acquisti incrementali dell'anno preso a riferimento.

INCENTIVO c.d. "PREMIO VALORE"

LIVELLO / CLASSE SERVIZIO	% Incremento 'Volume di Acquisti Business	% DI SCONTO SU INCREMENTO FATTURATO BUSINESS
BUSINESS/1a CLASSE	20%	10%

Per l'anno 2016, il "Volume di Acquisti Business" da superare per l'ottenimento dell'incentivo indicato nella tabella che precede è quello indicato in premessa (eventualmente parametrato sulla base dei mesi di effettiva vigenza dell'Accordo Commerciale).

Per l'anno 2017, il volume di acquisti dei servizi di 1° classe e Business preso a riferimento per il calcolo dell'incentivo indicato nella tabella che precede, sarà determinato da Trenitalia sul volume totale degli acquisti di 1° classe e Business effettuati dalla Società nel corso dell'anno 2016, tenuto conto delle risultanze dei sistemi di vendita Trenitalia.

5.5 Per il calcolo degli incentivi di cui ai commi 5.3 e 5.4, resta inteso che concorreranno alla determinazione del "Volume di Acquisti" e del "Volume di Acquisti Business", ma non verranno considerati nella determinazione dell'importo su cui applicare la percentuale di sconto, i biglietti e gli abbonamenti del trasporto regionale;

5.6 Non sarà riconosciuto alla Società alcun incentivo previsto dai commi 5.3 e 5.4 qualora, a fine periodo, lo stesso risultasse inferiore al valore di Euro 50.00 (cinquanta/00)

Gli incentivi, di cui al punto 5.3 e 5.4, verranno riconosciuti attraverso uno sconto in fattura. Eventuali altre modalità di riconoscimento degli incentivi, successivamente attivate da Trenitalia, saranno comunicate tempestivamente alla Società.

Nel caso in cui la Società non utilizzi il servizio oggetto del presente Accordo Commerciale, o effettui acquisti inferiori a Euro 250.00 (duecentocinquanta/00) medie/mensili, per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi, Trenitalia si riserva la facoltà di inibire l'accesso al sistema di acquisto e recedere dal presente Accordo Commerciale con semplice preavviso scritto di tre (3) mesi.

5.7 Trenitalia si riserva la facoltà di procedere con cadenza annuale ad una modifica del sistema incentivante (tariffa speciale e incentivi) previsto nel presente articolo 5. In caso di modifica Trenitalia provvederà a darne comunicazione alla Società entro il 31 ottobre. Affinché tali variazioni abbiano effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della predetta comunicazione, la Società dovrà far pervenire a Trenitalia, entro il 31 dicembre, una comunicazione nella quale dichiara di accogliere la nuova proposta commerciale ed il relativo sistema incentivante. Ove, viceversa, la Società non ritenesse meritevole di interesse il nuovo sistema incentivante, o in mancanza di riscontro alcuno alla proposta di modifica di Trenitalia, il contratto si intenderà risolto di diritto - alla data del 31 dicembre - senza necessità di comunicazione alcuna, e la Società sarà tenuta a versare a Trenitalia solo l'importo dovuto per gli acquisti effettuati sino alla cessazione dell'efficacia del presente Accordo Commerciale, fermo restando il diritto ad ottenere gli sconti e gli incentivi maturati fino alla predetta data.

Art. 6

(Pagamenti - Ritardo nei pagamenti)

6.1. Ogni mese Trenitalia procederà nei confronti della Società all'emissione della fattura per il pagamento dei biglietti ferroviari e dei servizi acquistati.

"I documenti contabili di Trenitalia (fatture, note di credito, etc.), in formato elettronico, verranno caricate sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate".

6.2. La Società sceglie per il pagamento dei propri acquisti :

- **bonifico bancario**

Resta inteso che, qualora la Società opti per il pagamento tramite addebito diretto su conto (SEPA Direct Debit), o attraverso Carta Lodge, l'effettiva applicazione di tali modalità di pagamento è soggetta ad apposita e separata approvazione ed alla successiva accettazione rispettivamente dell'Istituto Bancario presso il quale la Società avrà eletto domicilio o della società che gestisce il sistema Carta Lodge.

Il sistema di acquisto verrà attivato alla conclusione del predetto processo di approvazione/accettazione.

Qualunque variazione della modalità di pagamento di cui al comma precedente, ivi compresa la variazione della società che gestisce la Carta Lodge, dovrà essere comunicata a Trenitalia in forma scritta.

Il pagamento da parte della Società dovrà essere effettuato sul conto corrente nr. **IT56E0100503200000000014917 (Banca Nazionale del Lavoro)**, entro 45 giorni data fattura fine mese e potrà avvenire a mezzo bonifico o addebito diretto in conto, tramite gli Istituti Bancari presso i quali la Società avrà eletto domicilio, ovvero secondo ogni altra modalità che potrà essere concordata con Trenitalia (ad esempio tramite il sistema Carta Lodge).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'imposta sul valore aggiunto, inerente cessioni di beni e prestazione di servizi in favore delle Amministrazioni dello Stato, è versata, dalle predette Amministrazioni, direttamente all'Esercizio secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 (G.U. n. 27 del 3/02/2015), con il quale sono state impartite le necessarie istruzioni operative.

In particolare, si evidenzia quanto disciplinato dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale stabilisce che i soggetti passivi dell'IVA emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto numero 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

6.3. Nel caso in cui la Società non rispetti il termine di pagamento di cui ai commi precedenti, sarà tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora al tasso stabilito dall'art. 5, primo comma, del D. lgs 231 del 9 ottobre 2002 e sue successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che nel caso in cui la Società non adempia all'obbligo di pagamento dovuto ai sensi del presente Accordo Commerciale o nei termini comunicati da Trenitalia nella richiesta di pagamento dell'insoluto o nei termini indicati dalla società che gestisce il sistema Carta Lodge, Trenitalia si riserva di procedere - senza ulteriori avvisi - all'inibizione dell'accesso riservato al sito Trenitalia per l'effettuazione degli acquisti, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 12.

6.4. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture riporteranno il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZC21970F7C.

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente identificato al precedente comma sono di seguito riportate:

a) sig. *LUIGI LENCI*, nato a *ROMA*, residente a *ROMA*, cod. fisc. *LNC LGU 47L08 H501X*, operante in qualità di *PROCURATORE*;

b) sig. *FRANCESCO ROSSI*, nato a *HOURLHAREN (BE)*, residente a *ROMA*, cod. fisc. *RSS FNC 61T11 Z103Y*, operante in qualità di *PROCURATORE*;

c) sig. *ROBERTO REALI*, nato a *MONTECOMPATRI (RM)*, residente a *MONTE PORZIO CATONE (RM)*, cod. fisc. *RLE RRT 53T09 F477F*, operante in qualità di *PROCURATORE*;

d) sig.ra *ROSJ CATALANO*, nata a *CATANIA (CT)*, residente a *ROMA*, cod. fisc. *CTL RSJ 68R66 C351C*, operante in qualità di *PROCURATORE*;

e) sig. *ADOLFO BELLABONA*, nato a *CASERTA (CE)*, residente a *ROMA*, cod. fisc. *BLL DLF 55B02 B963H*, operante in qualità di *PROCURATORE*

Art. 7

(Servizi aggiuntivi)

7.1 Nel corso di vigenza contrattuale, Trenitalia renderà inoltre disponibili per l'acquisto da parte della Società alcuni servizi dedicati per completare l'esperienza di viaggio, quali ad esempio servizi alberghieri, servizi di ristorazione a bordo, etc.

Art. 8

(Durata)

8.1. Il presente Accordo Commerciale decorre dal 01 aprile 2016 e scade di validità il 31/12/2017.

Art. 9

(Trasparenza dei prezzi)

9.1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo Commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Commerciale, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

9.2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Commerciale, lo stesso si

intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 10 **(Codice Etico)**

10.1. La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane".

10.2. Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo Commerciale, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Società dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza sul sito **www.fsitaliane.it**.

10.3. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 11 **(Clausola risolutiva espressa)**

11.1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute agli articoli

- 3, in merito all'uso non corretto dei dati di accesso personale;
- 4, in merito alle condizioni relative al plafond;
- 6, per violazione degli obblighi di pagamento;
- 10, per violazioni alle previsioni del Codice Etico;
- 13, per violazione degli obblighi di riservatezza;
- 15, in caso di cessazione dell'Accordo Commerciale;

Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo Commerciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.:

11.2 La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

11.3 La Società non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Art. 12 **(Recesso)**

12.1 Le parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo Commerciale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di giorni 15.

Art. 13 **(Riservatezza)**

13.1 Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo Commerciale e per i cinque anni successivi alla sua scadenza, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi

tutti i dati e le informazioni riguardanti la controparte di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

13.2 Le Parti potranno comunicare tali dati e informazioni ai propri dipendenti per i quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per l'esecuzione dell'Accordo Commerciale.

13.3 Le Parti sono in ogni caso esentate dall'obbligo di cui al presente articolo per i dati e le informazioni che diventino di pubblico dominio, in caso di autorizzazione scritta della controparte e per le comunicazioni imposte dalla legge.

Art. 14

(Tutela dati personali)

14.1. I dati personali eventualmente scambiati in occasione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.

- a. esecuzione di obblighi di legge in genere;
- b. gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- c. esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- d. esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

14.2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Responsabile Commerciale Mercato della Divisione Passeggeri LH domiciliato per la carica in Roma, piazza Croce Rossa 1, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Art. 15

(Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale)

15.1 E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente Accordo Commerciale, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 16

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

16.1 Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 17

(Comunicazioni)

17.1 Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo Commerciale dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per Trenitalia

TRENITALIA S.p.A.

Divisione Passeggeri Long Haul

Vendita Corporate e Trade Nord

all'attenzione del Dott. Paolo Locatelli

Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze

Posta elettronica certificata : **contratti.corporate.fi@cert.trenitalia.it**

Anticipato via mail a: **C.Biancalani@trenitalia.it**

per la Società

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

Via della Fortezza 8 50129 Firenze

c.a. Dott. Santi Marino

Posta elettronica certificata : **dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it**

Indirizzo e-mail : **santi.marino@agenziaentrate.it**

La Società si impegna ad informare tempestivamente Trenitalia, in forma scritta , con comunicazione anticipata via fax, di ogni variazione dei seguenti dati:

1. Modifica dell'indirizzo della Sede legale o operativa;
2. Cambio della Ragione Sociale e dell'intestazione della fattura.

Vi preghiamo di confermarci il Vostro assenso all'Accordo Commerciale sopra trascritto, con specifica approvazione delle clausole qui in appresso richiamate.

A tal fine, vogliate trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e apporre anzitutto in calce dichiarazione di completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella presente.

Inoltre, vogliate esaminare e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'Accordo Commerciale sopra trascritto:

1. Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di maggiori acquisti;
2. Art. 5 "Sistema Incentivante: tariffa speciale", in ordine alle conseguenze dovute a) alle modifiche del sistema incentivante, b) alle limitazioni sui biglietti ferroviari, c) alle limitazioni nel riconoscimento degli incentivi, d) alle possibilità di utilizzo dei buoni sconto elettronici ;
3. Art. 9 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;
4. Art. 10 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
5. Art. 11 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;

6. Art. 12 "Recesso", in ordine alla possibilità di recesso dal presente Accordo commerciale;
7. Art. 15 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;
8. Art. 16 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Infine, vogliate inviarci la Vostra lettera siglata foglio per foglio e sottoscritta debitamente da parte del Vostro legale rappresentante al nostro seguente indirizzo:

TRENITALIA S.p.A.

Divisione Passeggeri Long Haul
Vendita Corporate e Trade Nord
all'attenzione del Dott. Paolo Locatelli
Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze
Anticipato via mail a: **c.biancalani@trenitalia.it**

Distinti saluti.
Trenitalia S.p.A.


Paolo Locatelli

Vi confermiamo, con la presente, la nostra completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella nostra completa ed incondizionata accettazione dell'offerta contenuta nella Vostra predetta lettera.

Distinti saluti

Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Toscana

Il Direttore Regionale
Pier Paolo Verna



Firenze, 31 maggio 2016

Inoltre, in ossequio alla Vostra segnalazione, confermiamo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che approviamo specificatamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole dell'accordo sopra trascritto:

1. Art. 4 "Acquisti mensili per importi superiori al Volume di Acquisti stimato" in ordine alle conseguenze relative alla non possibilità di maggiori acquisti;
2. Art. 5 "Sistema Incentivante: tariffa speciale", in ordine alle conseguenze dovute a) alle modifiche del sistema incentivante, b) alle limitazioni sui biglietti ferroviari, c)

alle limitazioni nel riconoscimento degli incentivi, d) alle possibilità di utilizzo dei buoni sconto elettronici :

3. Art. 9 "Trasparenza dei prezzi", in ordine alle conseguenze derivanti dalla non conformità al vero delle dichiarazioni ivi contenute;

4. Art. 10 "Codice Etico", in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

5. Art. 11 "Clausola risolutiva espressa", in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di alcune obbligazioni contrattuali;

6. Art. 12 "Recesso", in ordine alla possibilità di recesso dal presente Accordo commerciale;


7. Art. 15 "Divieto di cessione dell'Accordo Commerciale", in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, l'Accordo Commerciale a terzi;

8. Art. 16 "Controversie, Foro competente e diritto applicabile", in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole,

Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale della Toscana

Il Direttore Regionale
Pier Paolo Verna



Firenze, 31 maggio 2016